

Messaggio

| numero | data | Dipartimento |
|-------------|-------------------|--------------|
| 7890 | 16 settembre 2020 | ISTITUZIONI |
| Concerne | | |

Modifica della Legge sulla protezione civile concernente la durata del servizio di protezione civile per un periodo transitorio dal 01.01.2021 al 31.12.2025

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci preghiamo illustrare la modifica della Legge sulla protezione civile, introducendo una disposizione transitoria in merito alla durata del servizio dal 01.01.2021 al 31.12.2025.

1. INTRODUZIONE

1.1 Nuovo quadro legislativo federale

L'entrata in vigore della revisione totale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile del 20 dicembre 2019 (nLPPC) è prevista per il 1° gennaio 2021. Tale revisione imporrà il completo adeguamento delle norme cantonali in materia, ovvero della Legge sulla protezione della popolazione del 26 febbraio 2007 (LProtpop, RL 500.100), della Legge sulla protezione civile del 26 febbraio 2007 (LPCi, RL 520.100) e dei relativi regolamenti.

Uno dei principali cambiamenti previsti dalla nLPPC concerne la durata del servizio, che con l'art. 31 nLPPC viene ridotto di 8 anni, in quanto l'obbligo di prestare servizio per le funzioni di milite e di sottoufficiale passa da 20 anni attuali a 12 anni totali di servizio prestati. Il diritto federale ha tuttavia previsto la possibilità per i Cantoni di prolungare la durata dello stesso per un periodo massimo di 5 anni, introducendo una disposizione transitoria nel diritto cantonale.

1.2 Conseguenze a livello cantonale

Il Ticino conta oggi 4'599 militi ripartiti tra le 6 Regioni di protezione civile.

Tabella 1: Militi incorporati per Regione di protezione civile nel 2020

| REGIONE | MILITI | % |
|----------------------|--------------|---------------|
| R1 (Tre Valli) | 476 | 10.40 |
| R2 (Bellinzonese) | 756 | 16.40 |
| R3 (Locarnese) | 745 | 16.20 |
| R4 (Lugano Campagna) | 740 | 16.10 |
| R5 (Lugano Città) | 1'180 | 25.60 |
| R6 (Mendrisiotto) | 702 | 15.30 |
| TOTALE | 4'599 | 100.00 |

La protezione civile, tra le molteplici attività, è chiamata in primo luogo a prestare supporto agli altri enti partner nell'ambito della protezione della popolazione, sia per eventi di gestione ordinaria che straordinaria con particolare estensione geografica e/o per numero di persone interessate.

Alle attività legate all'interventistica, si affiancano regolari corsi annuali di formazione per nuovi militi incorporati, per specialisti nei differenti settori di competenza e per quadri, nelle differenti funzioni, che vengono istruiti alla metodica, alla didattica e alla condotta.

Particolare attenzione viene inoltre rivolta all'organizzazione e alla conduzione dei corsi di ripetizione, anch'essi di durata annuale. Tali corsi permettono, ai militi ed ai quadri, di applicare le nozioni acquisite nei moduli di formazione in un contesto di truppa. Essi comprendono inoltre i sempre più richiesti ed apprezzati interventi a favore della comunità. Alcuni dati riassuntivi, catalogati per genere d'attività, possono aiutare a meglio comprenderne la portata e la varietà di questi interventi:

Tabella 2: Attività a favore della comunità da parte della protezione civile: interventi nel 2019

| 10 | Cure e assistenza ¹ | | Soccorso urgente ² | | Ripristini e pubblica utilità ³ | | Manifestazioni diverse ⁴ | | Totale | |
|-----------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|--|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | giorni/uomo | partecipanti | giorni/uomo | partecipanti | giorni/uomo | partecipanti | giorni/uomo | partecipanti | giorni/uomo | partecipanti |
| Tre Valli | 0 | 0 | 65 | 46 | 1'465 | 268 | 494 | 229 | 2'024 | 543 |
| Bellinzonese | 200 | 40 | 130 | 47 | 0 | 0 | 495 | 331 | 825 | 418 |
| Locarno e V.M. | 180 | 28 | 92 | 32 | 0 | 0 | 533 | 181 | 805 | 241 |
| Lugano Campagna | 729 | 112 | 451 | 156 | 1'603 | 298 | 168 | 62 | 2'951 | 628 |
| Lugano Città | 1'651 | 328 | 1'818 | 426 | 2'542 | 470 | 1'515 | 553 | 7'526 | 1'777 |
| Mendrisiotto | 197 | 13 | 1'677 | 451 | 0 | 0 | 153 | 92 | 2'027 | 556 |
| Totale | 2'957 | 521 | 4'233 | 11'58 | 5'610 | 1'036 | 3'358 | 1'448 | 16'158 | 4'163 |

¹Collaborazioni con ospedali, case di cura, case per anziani, strutture protette: accompagnamento e gestione ospiti nell'ambito dei campi estivi; collaborazione con i servizi ambulanze.

²Interventi preventivi o di soccorso nell'ambito della gestione di pericoli naturali, quali inondazioni, esondazioni, incendi boschivi, ricerca di persone scomparse, precipitazioni nevose, siccità (approvvigionamento idrico dei comuni, distribuzione d'acqua agli automobilisti, messa a disposizione di attrezzature a favore dell'agricoltura e degli allevamenti, distribuzione pasti a domicilio in caso di intemperie, sostegno alle vittime (Care Team), azioni per combattere il proliferare della zanzara tigre, attività nell'ambito della campagna Radon, gestione flussi migratori, ecc.).

³Lavori di ripristino, di pubblica utilità e di manutenzione (riali, sentieri, boschi, ponti e passerelle); interventi a favore della prevenzione incendi, protezione beni culturali, ecc..


⁴Collaborazione nell'ambito di manifestazioni sportive o culturali alfine di garantire servizio d'ordine, supporto sanitario e logistico; collaborazioni indagini (Radon).

Durante tutto il periodo d'impiego legato all'emergenza epidemiologica COVID-19, la protezione civile ha dato prova di estrema flessibilità e professionalità in tutti i campi laddove impiegata. La struttura organizzativa regionale ha facilitato gli interventi all'interno dei singoli territori di competenza. La condotta assunta dall'autorità cantonale, la conoscenza reciproca tra Sezione del militare e della protezione della popolazione e le 6 Organizzazioni regionali di protezione civile abbinate a un concetto di formazione e di intervento comune, hanno reso possibile l'impiego dei militi e dei quadri anche in un contesto extra regionale. Le attività svolte in questo contesto specifico, quantificabili in oltre 11'000 giorni di servizio-uomo, non hanno fatto altro che consolidare l'importanza della struttura organizzativa della protezione civile, confermandone la valenza e la necessità di poterne disporre con un ruolo fondamentale e sufficientemente dimensionato nei casi di gestione delle crisi.

La contrazione del periodo dell'obbligo di servizio, così come previsto nella nLPPC, porta concretamente, con il 31.12.2020, a un proscioglimento di 2'001 militi della protezione civile, tra cui un numero considerevole di specialisti e quadri che, dopo aver frequentato i previsti moduli di formazione, ricoprono funzioni essenziali e costituiscono una risorsa preziosa su cui il Cantone ha investito, risultando quindi indispensabili grazie all'esperienza acquisita.

Alla prevista diminuzione degli effettivi causati dall'introduzione della nLPP (effetto parzialmente controllabile con l'introduzione della disposizione transitoria qui proposta) si devono affiancare gli effetti di una lineare diminuzione dei nuovi assoggettamenti alla protezione civile in fase di reclutamento: fattore aggravante ai fini della riduzione degli effettivi ed ancor più grave, tendenza non influenzabile.

Tabella 3: Assoggettamento militi PCi – Cantone Ticino (2009-2019)¹



¹ Fonte: Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP), Entwicklung nach Kantone 2010 – 2019 Stand: 19.12.2019

Visto quanto precede il Ticino intende utilizzare la possibilità permessa nella nLPPC di prolungare la durata del servizio, introducendo una norma transitoria, oggetto del presente messaggio.

Importante precisare a questo proposito che l'introduzione di questa modifica legislativa deve essere trattata indipendentemente dall'adeguamento del resto della LPCi. Infatti la revisione di quest'ultima non può avvenire prima che il quadro legislativo federale venga definitivamente stabilito. Ciò avverrà nel corso del mese di novembre 2020 quando il Consiglio federale adotterà le revisioni dell'Ordinanza sulla protezione civile e dell'Ordinanza sulla protezione della popolazione. Ritenuto che la disposizione transitoria oggetto del presente Messaggio deve imperativamente entrare in vigore il 01.01.2021 (cfr. punto II b) qui di seguito) occorre procedere con la sua adozione prima di poter elaborare la nuova LPCi.

2. NORMA TRANSITORIA CANTONALE

2.1 Testo nuovo art. 14a

1I militi della protezione civile che sono soggetti all'obbligo di prestare servizio di protezione civile dal 01.01.2021 al 31.12.2025, hanno l'obbligo di prestare servizio sino alla fine dell'anno in cui compiono i 40 anni.

La nLPPC codifica all'art. 31 l'adempimento e la durata del servizio di protezione civile. Quest'ultimo dura 12 anni. Inizia nell'anno in cui viene assolta l'istruzione di base, che deve aver luogo al più tardi nell'anno in cui l'astretto al servizio compie i 25 anni. Il servizio è ritenuto adempiuto dopo che si sono prestati complessivamente 245 giorni. I cp 7 e 9 dell'art. 31 prevedono delle eccezioni alla durata di 12 anni. Si tratta in particolare di circostanze straordinarie come ad. es. catastrofi o situazioni d'emergenza.

La LPPC del 4 ottobre 2002 (RS 520.1) attualmente in vigore, prevede che l'obbligo di prestare servizio nella protezione civile inizia nell'anno in cui l'astretto compie i 20 anni e dura fino alla fine dell'anno in cui compie i 40 anni. Con la revisione della LPPC, la durata del servizio diminuisce di 8 anni, privando *de facto* il Cantone Ticino di 2'001 militi.

Al fine di attenuare l'impatto delle nuove disposizioni federali in termini di riduzione degli effettivi, l'art. 99 cpv. 3 nLPPC offre la possibilità ai Cantoni di prolungare per un periodo transitorio di 5 anni, l'obbligo di prestare servizio sino alla fine dell'anno in cui gli astretti compiono i 40 anni. Tale estensione può essere introdotta a livello cantonale solo se ritenuta indispensabile al mantenimento degli effettivi necessari e qualora la sotto dotazione degli effettivi fosse una conseguenza diretta della riduzione della durata del servizio prevista dalla nLPPC.

A questo nuovo scenario va aggiunto il fatto che negli ultimi anni si registra un numero sempre decrescente di nuovi reclutati.

Come accennato qui sopra la riduzione della durata del servizio, così come prevista nella nLPPC, porterebbe al proscioglimento di 2'001 militi, corrispondenti a una perdita del 45% degli attuali effettivi. Questa contrazione non permetterebbe quindi più alle organizzazioni di protezione civile di garantire il corretto ed efficace svolgimento dei propri compiti. La disposizione transitoria offre quindi la possibilità alle Regioni di mantenere l'assetto attuale per i prossimi 5 anni, lasciando loro il tempo per introdurre i necessari accorgimenti. La

proposta formulata andrebbe poi anche a compensare l'oramai costante diminuzione del numero di militi ritenuti abili alla protezione civile in fase di reclutamento. Importante precisare che per il tramite dell'introduzione della disposizione transitoria, il numero di militi nel 2021 ammonterebbe a 4'401 corrispondente a una diminuzione del solo 4.3 % rispetto all'anno in corso.

2.2 Entrata in vigore

Per i motivi sopraesposti e per evitare una diminuzione importante dei militi è imperativo che la presente modifica di legge entri in vigore il 1° gennaio 2021, in concomitanza con l'entrata in vigore della nLPPC. Qualora la disposizione transitoria non dovesse entrare in vigore per tale data, l'operatività delle organizzazioni di protezione civile così come la relativa capacità a sostenere impieghi sul lungo periodo (p.es. flussi migratori 2015-2017, Covid 2020) sarebbero messe duramente alla prova con una serie ripercussioni su tutte le Regioni. Per questo motivo, e tenuto conto dei tempi imposti dall'iter legislativo, si prevede prudenzialmente un'entrata in vigore retroattiva al fine di garantire, in ogni caso, l'applicazione della modifica a partire dal 01.01.2021.

3. CONSULTAZIONE

Sono stati invitati alla consultazione tutti i Consorzi di protezione civile, i Municipi del Cantone, l'Associazione dei Comuni Ticinesi nonché la Polizia cantonale.

Sulla modifica proposta hanno espresso il loro parere, i Municipi dei Comuni di Bellinzona, Croglio, Cureglia, Isole, Lamone, Magliaso, Melano, Monteceneri, Origgio, Prato Leventina e Pura, la Polizia cantonale e i Consorzi di Protezione civile di Locarno e Vallemaggia, di Lugano-Campagna, di Bellinzona, 3 Valli e del Mendrisiotto. Tutti si sono espressi positivamente circa la modifica di legge proposta, sostenendo il progetto sottoposto.

4. CONGRUENZA CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

4.1 Conseguenze di natura finanziaria

La modifica di legge proposta con il presente messaggio è necessaria per garantire il buon funzionamento e la massima efficacia delle organizzazioni di protezione civile. La disposizione transitoria non introduce alcuna novità, ma permette unicamente di mantenere lo *status quo* fino al 31.12.2025. In questo senso, la situazione a livello di personale resta immutata e non è necessario il potenziamento dell'organico. Non vi è quindi attualmente previsto alcun aggravio finanziario supplementare per il Cantone.

4.2 Relazioni con le linee direttive (programma di legislatura) e il piano finanziario

Questa proposta non è contenuta nelle linee direttive 2019-2023 in quanto il contenuto della revisione del diritto federale non era ancora noto nel momento della stesura delle linee direttive. Ad ogni modo, la modifica oggetto del presente messaggio lascia invariata la situazione attuale in quanto si tratta unicamente di cristallizzare l'organizzazione attuale per i prossimi 5 anni.

4.3 Conseguenze a livello di enti locali

Come citato ai punti IV a) e b) soprastanti non sono previsti conseguenze finanziarie per i comuni rispetto alla situazione attuale.

4.4 Compatibilità con le altre leggi cantonali e con il diritto superiore

Questa proposta è compatibile con il diritto federale in quanto trascrive, in una norma cantonale, il contenuto dell'art. 99 cpv. 3 nLPPC.

5. CONCLUSIONI

Visto quanto precede, il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio ad adottare la proposta di modifica di legge di cui al presente messaggio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Norman Gobbi

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Disegno di

LEGGE

sulla protezione civile del 26 febbraio 2007; modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto l'art. 99 cpv. 3 della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile del 20 dicembre 2019 (LPPC);
- visto il messaggio del 16 settembre 2020 n. 7888 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I

La Legge sulla protezione civile del 26 febbraio 2007 è così modificata:

Norma transitoria Art. 14a (nuovo)

I militi della protezione civile che sono soggetti all'obbligo di prestare servizio di protezione civile dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 hanno l'obbligo di prestare servizio sino alla fine dell'anno in cui compiono i 40 anni.

II

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2021.